

REGOLAMENTO INTERNO ORGANIZZAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

- I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono parte integrante e coerente del percorso di studi. (L.107/15 commi 33-44, L. P. 10/16)
- Di norma i percorsi di alternanza scuola lavoro presso enti/aziende vengono svolti durante il III e IV anno scolastico con almeno due esperienze distinte: una il terzo anno nel periodo da fine maggio ad inizio settembre e una il quarto anno curricolare; gli stage hanno una durata minima di due settimane e massima di tre.
- Ogni esperienza esterna è regolata da Convenzione e Percorso Formativo secondo i modelli di documenti elaborati dalla scuola.
- Gli stage in ASL possono essere svolti sia durante l'anno scolastico in alternativa alle lezioni sia durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato proposto dalla scuola.
- Al liceo gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza scuola-lavoro, per una durata complessiva di almeno 200.
- Ai fini della validità del percorso di alternanza scuola-lavoro, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
- Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono realizzati con l'intento di promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
- La scuola mette a disposizione di ogni studente un portale web in cui sono inseriti tutti gli atti relativi all'ASL; lo studente è tenuto a completare le relazioni e il diario inseriti nel portale.
- Per ogni classe del triennio la scuola nomina un referente di classe per ASL con i seguenti compiti:
 - accompagnare lo studente in tutte le fasi del percorso di ASL;
 - supportare lo studente nella compilazione dei documenti inseriti nel portale ASL;
 - monitorare le attività di stage esterno;
 - informare lo studente relativamente alle decisioni prese dalla scuola e alle norme vigenti;
 - essere tramite tra l'azienda, la scuola e lo studente nel periodo di stage.
 - svolgere almeno una visita nell'azienda/ente
 - mantenere il collegamento con l'ufficio didattico e il referente di istituto di ASL
- Prima di procedere al periodo di stage la scuola stipula la Convenzione con l'ente ospitante e il Percorso Formativo con lo studente e l'ente; durante il periodo di stage, circa a metà percorso, il docente referente di classe per ASL contatta telefonicamente o via e-mail l'azienda per avere informazioni relative all'andamento dell'esperienza.
- Gli studenti, durante i periodi di alternanza scuola-lavoro, sono tenuti a:

- rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza;
 - rispettare il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza;
 - frequentare le attività formative erogate dal soggetto ospitante secondo il piano individualizzato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza scuola-lavoro
- Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dal Regolamento sui diritti e doveri e mancanze disciplinari dell'Istituzione Scolastica.
 - In considerazione della forte valenza delle esperienze di stage in azienda e/o in progetti dedicati attivati dalla scuola, **in caso di grave impedimento che precluda la presenza a tutta l'esperienza** la scuola adotta il seguente regolamento:

Progetto	La frequenza supera il 75% del periodo previsto	L'assenza è giustificata con Certificato medico o documentata per gravi motivi (es.lutto)	Ore conteggiate
Attività di stage presso ente/azienda	SI	SI	Si conteggiano le ore effettivamente svolte e solo le ore di assenza giustificate da certificato medico e/o gravi motivi documentati
		NO	Si conteggiano solo le ore effettivamente svolte

Casi particolari

- **Modifiche di periodo e/o di orario:**

Di norma, i percorsi di alternanza scuola-lavoro già confermati dalla ditta/ente ospitante non vanno modificati.

Sono tuttavia possibili modifiche di periodo e durata del percorso, su richiesta degli studenti e dei genitori qualora gli studenti siano minorenni, se sono verificate le seguenti condizioni:

1. L'azienda si rende disponibile ad effettuare il cambiamento proposto;
2. La famiglia dello studente espone motivata la richiesta;
3. Alla data della richiesta di cambiamento non è ancora stata stipulata la convenzione tra scuola e ditta/ente ospitante.

N.B. In ogni caso la scuola si riserva di valutare e decidere caso per caso.

- **Richiesta di cambio azienda/proposta di azienda da parte dello studente**

Può essere richiesto tempestivamente, prima che venga avviata qualsiasi procedura documentale da parte della scuola

N.B. In ogni caso la scuola si riserva di valutare e decidere caso per caso.

- ***Prolungamento del periodo previsto:***

Su richiesta dello studente e in accordo con l'azienda/ente ospitante è possibile prolungare il periodo di alternanza scuola-lavoro per un massimo di due settimane lavorative. Tale prolungamento deve essere richiesto alla scuola dallo studente interessato.

- ***Interruzione del percorso di alternanza scuola-lavoro***

Lo studente non può interrompere autonomamente il percorso di alternanza scuola-lavoro salvo per gravissimi motivi sopraggiunti.

Nel verificarsi di motivate situazioni di difficoltà lo studente deve avvisare tempestivamente la scuola, la quale si farà carico di risolvere i problemi o eventualmente interrompere l'attività.

Se l'attività viene interrotta per colpe o negligenze da imputare alla ditta/ente ospitante, le ore svolte vanno conteggiate ai fini dell'obbligo delle 200 ore di alternanza.

Se l'attività viene interrotta per colpe o negligenze dello studente, le ore svolte NON vanno conteggiate ai fini dell'obbligo delle 200 ore di alternanza e la scuola procederà anche con sanzioni disciplinari.

- ***Stage effettuato e non ammissione alla classe successiva***

Il Percorso formativo all'interno di aziende/enti ospitanti già effettuato viene riconosciuto valido solo se lo studente non cambia indirizzo di studi; nulla verrà riconosciuto se viene scelto altro indirizzo, a meno che il percorso previsto non venga ritenuto inerente al nuovo indirizzo da parte dell'Istituzione scolastica.

Lo studente non è tenuto ad effettuare un nuovo percorso formativo di alternanza scuola-lavoro nell'anno scolastico in cui risulta ripetente della stessa classe.

Se lo studente inizia il percorso formativo e viene in seguito a conoscenza della non ammissione alla classe successiva, lo stesso è tenuto a portarlo a termine e sarà riconosciuto dal consiglio di classe dopo averne valutato l'adeguatezza.

Solo nel caso in cui lo studente, a seguito della presa d'atto della non ammissione alla classe successiva, decida di cambiare indirizzo di studi o di ritirarsi, viene consentita l'interruzione del percorso formativo.

- ***Sicurezza: corsi aggiuntivi, visita medica e DPI***

- Qualora l'ente/azienda ospitante richieda agli studenti di frequentare corsi specifici sulla sicurezza, le ore in oggetto vanno conteggiate come ore di alternanza scuola/lavoro, in quanto aggiuntive rispetto all'obbligo già ottemperato da parte della scuola;
- gli oneri conseguenti alla visita medica, se richiesta dall'azienda, saranno a carico dell'azienda o in alternativa a carico della famiglia dello studente; nessun onere economico sarà a carico della scuola;
- DPI specifici saranno dati in dotazione dalle aziende salvo le scarpe antinfortunistiche che, se richieste, dovranno essere di proprietà dello studente.

- ***Anno all'estero***

L'esperienza di studio all'estero superiore ai 90 è riconosciuta dal Consiglio di Classe fino ad un massimo di 150 ore (Delibera n. 209 del 16/02/2018) secondo le seguenti modalità:

- fin ad un massimo di 70 ore per l'esperienza in sé (In linea con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l'esperienza di studio all'estero *contribuisce a sviluppare competenze*

di tipo trasversale quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ' le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio...);

- fino ad un massimo di 100 ore in caso di certificate esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni, Aziende, Istituti Scolastici all'estero.

Se durante il suddetto periodo all'estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione Scolastica italiana) le quote massime previste possono essere superate.

- **Studenti atleti (vedi delibera G. P. n. 2298/2016)**